

CAMERA DEI DEPUTATI N. 307**DISEGNO DI LEGGE**

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI TRASPORTI
(MATTARELLA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(GAVA)

Modificazioni ed aggiunte al decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, recante norme per le pensioni del personale destituito delle ferrovie dello Stato

Seduta del 27 ottobre 1953

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, fu modificato l'articolo 16 del testo unico approvato col regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, sulle pensioni del personale ferroviario, nel senso di estendere a detto personale le provvidenze già stabilite per tutti gli impiegati dello Stato, civili e militari, del regio decreto-legge 3 giugno 1938, n. 1032.

Il secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo 8 giugno 1945, n. 915, dispone infatti che gli agenti delle ferrovie dello Stato, destituiti in forza di un provvedimento che non contenga espressamente la clausola della perdita del diritto alla pensione, hanno titolo a tre quarti della pensione che sarebbe loro spettata ove fossero stati collocati a riposo.

Il successivo terzo comma dispone inoltre che la famiglia dell'agente destituito con perdita del diritto alla pensione ha titolo al trattamento di reversibilità analogo a quello spettante alla vedova ed ai figli minori degli agenti in base alle norme contenute nel menzionato testo unico del 1909. Per effetto di tali norme il predetto trattamento di river-

sibilità viene effettuato sulla base della pensione diretta che sarebbe stata attribuita all'agente ove questi fosse stato esonerato dal servizio ai termini del regolamento del personale.

Le disposizioni sopra cennate non precisano tuttavia se, in caso di morte dell'agente destituito con diritto alla pensione, il trattamento di reversibilità spettante alla famiglia superstite debba essere calcolato sulla base della pensione intera che sarebbe spettata all'agente in caso di regolare cessazione dal servizio.

In proposito è da osservare che, in mancanza di una norma espressa, è stato necessario, per la risoluzione dei casi singoli, riferirsi ai principi generali sanciti dal testo unico sulle pensioni ferroviarie, verificandosi in tal modo che, nel caso di agenti che abbiano perduto il diritto alla pensione in seguito a destituzione, alla famiglia viene liquidato il trattamento di reversibilità sulla base dell'intera pensione diretta che sarebbe spettata all'agente, trattamento che rimane inalterato dopo la morte del destituito, mentre, ove trattasi di agenti destituiti senza

perdita del diritto a pensione, e come tali fruanti, ai termini dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale del 1945, di una pensione pari a tre quarti del trattamento diretto integrale, in caso di morte dei medesimi alla famiglia compete la pensione di reversibilità liquidata sul trattamento «effettivamente» goduto dall'agente al di della sua morte.

Ne deriva quindi che la pensione della vedova e degli orfani del destituito senza la perdita del diritto a pensione è inferiore a quella spettante alla vedova ed agli orfani del destituito con perdita del diritto medesimo essendo la prima liquidata sulla base della pensione diretta ridotta di un quarto.

Tale anomalia, che il presente disegno di legge si propone appunto di eliminare, risalta vieppiù ove si consideri che la destituzione con perdita del diritto a pensione viene inflitta per mancanze più gravi di quelle per le quali viene irrogata la medesima punizione con conservazione, però, della pensione, sia pure ridotta di un quarto, da parte dell'agente punito.

Passando all'esame del disegno di legge, si fa rilevare che l'articolo 1 del medesimo, estendendo agli aventi causa del destituito senza perdita del diritto a pensione il trattamento usato nei confronti degli aventi causa del destituito con perdita del diritto a pensione, viene ad elevare dal 37,50 per cento al 50 per cento la percentuale della reversibilità in favore dei primi.

La proposta trova fondamento su un duplice ordine di motivi; il primo sul fatto che il trattamento economico per le famiglie dei destituiti senza diritto a pensione è ormai consolidato nel tempo, risalendo la norma relativa a 44 anni or sono; il secondo sul fatto che se adeguamento deve esservi questo, in armonia ai criteri vigenti in materia di previdenza sociale, deve avvenire in senso migliorativo e non peggiorativo.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale n. 915 del 1945, contempla, come è noto, il ripristino del diritto a pensione. Il legislatore al primo comma di tale articolo, mentre fa intendere di volersi riferire ai soli destituiti, in quanto con le ultime parole del comma stesso fa menzione dei destituiti in seguito a condanna, nel primo alinea intercala il termine «comunque» che potrebbe, in sede di interpretazione, ingenerare il dubbio che il ripristino abbia luogo, oltre che per i destituiti, anche nei confronti degli agenti dimissionari richiamati alla lettera a) dell'articolo 1. Pertanto, allo scopo di eli-

minare tale dubbio, si reputa necessario modificare la dizione del primo comma dell'articolo in questione, sopprimendo il termine «comunque» e precisando che la disposizione di cui all'articolo stesso si riferisce unicamente agli agenti incorsi nella perdita del diritto a conseguire la pensione «per effetto della destituzione».

Con l'articolo 3 che sancisce l'applicabilità delle norme di cui all'articolo 7 del testo unico 22 aprile 1909, n. 229, ai casi di cessazione dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione si vengono ad eliminare alcune incongruenze determinate dal mancato adeguamento della legge nel tempo per i motivi che si specificano.

L'articolo 16 del testo unico per le pensioni al personale delle ferrovie dello Stato approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, disponeva nel suo testo originario che in caso di destituzione dell'agente con conseguente perdita da parte del medesimo del diritto alla pensione, quest'ultima veniva attribuita alla moglie ed ai figli minori nella misura della reversibilità prevista in favore della vedova e degli orfani.

Tale disposizione, posta in relazione con le norme contenute nell'articolo 7 del predetto testo unico, dava, fra l'altro, diritto alla moglie ed ai figli dell'agente destituito di recuperare i periodi di interruzione del servizio dell'agente stesso fino ad un massimo di anni 2, come previsto per le vedove e gli orfani degli agenti morti in attività di servizio durante la sospensione.

Invece, per quanto riguarda gli agenti, la facoltà di chiedere il recupero dell'interruzione del servizio sino al massimo di anni 2, è regolata dagli articoli 7 e 16 del testo unico, qualora però alla sospensione faccia seguito l'esonero dal servizio (quindi non cessazione per motivi disciplinari) se intervenuta la cessazione del servizio per detti motivi disciplinari, venga successivamente revocato il relativo provvedimento per riconosciuto errore.

Sorte le nuove figure di cessazione del rapporto di impiego (*revoca*: regio decreto legislativo n. 1392, del 1917 e destituzione senza perdita del diritto a pensione: decreto legislativo luogotenenziale n. 915 del 1945) non si provvide ad estendere a queste due figure la legislazione che disciplinava il recupero delle interruzioni nei casi di esonero o di errore del provvedimento di cessazione dal servizio.

Tale mancata estensione, specie nel caso dei destituiti senza perdita del diritto a pen-

sione, da luogo, in pratica, a delle incongruenze giuridico-amministrative dovendosi talvolta liquidare la pensione diretta al destituito riammesso a tale diritto sulla base di un servizio utile inferiore a quello che era stato tenuto presente per la liquidazione della reversibilità; in altri casi, addirittura, si può verificare che

l'agente, riammesso al diritto in questione, può non raggiungere il servizio minimo a causa dell'interruzione mentre alla di lui moglie era stato riconosciuto il detto minimo per effetto del recupero in parola.

L'articolo 3 ha appunto lo scopo di eliminare tali ingiustificate incongruenze.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Fra il terzo ed il quarto comma dell'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è inserito il seguente comma:

« Lo stesso trattamento viene fatto alla vedova ed ai figli minori degli agenti destituiti senza esplicita dichiarazione della perdita del diritto a pensione ».

ART. 2.

L'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 giugno 1945, n. 915, è sostituito dal seguente:

« Gli agenti delle ferrovie dello Stato incorsero nella perdita del diritto a conseguire la pensione per effetto della destituzione sono riammessi al diritto stesso dopo che il Ministro abbia interpellato la Commissione di cui alla lettera c) dell'articolo 1 del presente decreto e questa abbia espresso parere favorevole, e, purché, ove trattasi di condannati, essi abbiano altresì ottenuta la riabilitazione a norma della legge penale comune.

« La decorrenza del ripristino del diritto a pensione non può essere anteriore alla data in cui la Commissione predetta si sia pronunciata favorevolmente.

« La revoca della sentenza di riabilitazione produce nuovamente di diritto la perdita della pensione ».

ART. 3.

Le norme di cui all'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, si applicano altresì ai casi di cessazione definitiva dal servizio per effetto di revoca o di destituzione senza esplicita dichiarazione di perdita del diritto a pensione.